



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2014
(OR. en)**

8950/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0096 (NLE)**

**ECOFIN 391
UEM 93**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** riguardante i valori unitari e le
specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla
circolazione (rifusione)

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

**riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche
delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
(rifusione)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

¹ GU C

² GU C

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione¹, ha subito diverse e sostanziali modificazioni². Esso deve essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) A norma dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea (BCE) per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.
- (3) Le banconote in euro andranno da 5 a 500 euro. Le denominazioni delle banconote e delle banconote metalliche consentono il pagamento agevole per contanti degli importi espressi in euro e in cent.
- (4) Il sistema unico unionale di conio delle monete metalliche dovrebbe incoraggiare la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente.
- (5) L'accettazione del sistema da parte del pubblico costituisce uno dei principali obiettivi del sistema unionale di conio. La fiducia del pubblico nel sistema dipende dalle caratteristiche fisiche delle monete metalliche in euro, le quali dovrebbero essere quanto più facili possibile da utilizzare.

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

² V. allegato II.

- (6) Sono state svolte consultazioni con le associazioni dei consumatori, con l'Unione europea dei ciechi e con rappresentanti del settore delle macchine distributrici al fine di tener conto delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche. Per assicurare una transizione senza scosse verso l'euro ed agevolare l'accettazione delle nuove monete metalliche da parte degli utenti, è stato necessario garantire la possibilità di distinguere agevolmente le monete grazie alle diverse caratteristiche visive e tattili.
- (7) Si migliora la riconoscibilità e la familiarità con le monete metalliche in euro correlando le dimensioni del diametro con il valore facciale delle monete.
- (8) Per ridurre le possibilità di frode occorre prevedere speciali caratteristiche di sicurezza in relazione alle monete da 1 o da 2 euro, dato l'elevato valore facciale delle stesse. Le monete prodotte in tre strati e la combinazione di due diversi colori nella stessa moneta sono considerate le migliori garanzie di sicurezza disponibili.
- (9) La direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, limita l'impiego del nickel in taluni prodotti, riconoscendo che in talune circostanze il nickel può provocare allergie. Le monete metalliche non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva. Tuttavia pare auspicabile per motivi di sanità pubblica ridurre il contenuto di nickel.

¹ Direttiva 94/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1).

- (10) Il fatto di dotare le monete di una faccia comune europea e di una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati rappresenta un'espressione adeguata del concetto di unione monetaria europea tra gli Stati membri. La faccia comune europea delle monete metalliche in euro reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovrebbero essere ripetute sulla faccia nazionale.
- (11) Per consentire agli utilizzatori interessati d'individuare con facilità lo Stato membro di emissione, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete il nome dello Stato membro di emissione.
- (12) L'incisione sul bordo delle monete metalliche in euro dovrebbe essere considerata parte della faccia nazionale e non dovrebbe pertanto ripetere alcuna indicazione del valore unitario, eccetto per le monete da 2 EUR, e purché si tratti soltanto della cifra "2" o del termine "euro" nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.
- (13) Ogni Stato membro la cui moneta è l'euro decide i disegni da riprodurre sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l'area dell'euro. Al fine di garantire che le monete metalliche in euro siano immediatamente riconoscibili come monete in euro anche dalla faccia nazionale, occorre che il disegno sia completamente circondato dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione.

- (14) Per facilitare il riconoscimento delle monete metalliche destinate alla circolazione e garantire un'adeguata continuità di conio, è necessario consentire agli Stati membri di modificare i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali destinate alla circolazione solo una volta ogni quindici anni, salvo che il capo di Stato cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Questo non deve tuttavia pregiudicare le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. Occorre che le modifiche al disegno riportato sulla faccia comune europea delle monete metalliche destinate alla circolazione siano decise dal Consiglio e i diritti di voto limitati agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (15) È opportuno consentire ai singoli Stati membri di coniare monete commemorative per celebrare eventi di notevole rilevanza nazionale o europea, mentre le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell'ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche, che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.
- (16) Tenuto conto che le monete metalliche in euro circolano in tutta l'area dell'euro, per impedire l'uso di disegni inappropriati è opportuno che gli Stati membri di emissione si informino mutuamente e informino la Commissione circa le bozze dei disegni della faccia nazionale delle monete in euro in anticipo rispetto alla data di emissione stabilita. La Commissione deve verificare la conformità dei disegni ai requisiti tecnici del presente regolamento. Occorre che la presentazione delle bozze dei disegni alla Commissione avvenga con congruo anticipo rispetto alla data di emissione stabilita cosicché gli Stati membri di emissione modifichino il disegno ove necessario.

- (17) Inoltre, sarebbe opportuno stabilire condizioni uniformi per l'approvazione dei disegni delle facce nazionali delle monete metalliche in euro onde evitare la scelta di disegni che potrebbero essere considerati inappropriati in alcuni Stati membri. Considerato che la competenza di una questione così delicata come quella del disegno delle facce nazionali delle monete metalliche in euro spetta agli Stati membri di emissione, è opportuno conferire al Consiglio le competenze di esecuzione. Eventuali decisioni di esecuzione prese su tale base dal Consiglio sarebbero strettamente connesse con gli atti adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato. Pertanto, per l'adozione di tali decisioni da parte del Consiglio sarebbe opportuno applicare la sospensione dei diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, come stabilito all'articolo 139, paragrafo 4, del trattato. La procedura dovrebbe consentire agli Stati membri di emissione di modificare il disegno a tempo debito qualora richiesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La serie di monete metalliche in euro comprende otto valori unitari da 1 cent a 2 euro, caratterizzati dalle specificazioni tecniche di cui all'allegato I.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "monete metalliche destinate alla circolazione": monete metalliche in euro destinate alla circolazione, con i valori unitari e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 1;
- 2) "normali monete metalliche": monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative;
- 3) "monete commemorative": monete metalliche destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato all'articolo 9.

Articolo 3

Le monete metalliche destinate alla circolazione presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale distintiva.

Articolo 4

1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso.
2. In deroga al paragrafo 1, l'incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra "2" o del termine "euro" nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

Articolo 5

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l'indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

Articolo 6

1. Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l'anno di conio che l'indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell'Unione.
2. Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 7

1. Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica.

Articolo 8

Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062.

Articolo 9

1. Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri.
2. L'incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche.
3. Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR.

Articolo 10

1. Prima dell'approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell'emissione.
2. La competenza per l'approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7.

Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi.
3. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l'euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita.
4. Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l'euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un'obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.
5. Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.

6. Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5.
7. In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull'approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell'intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno.
8. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli articoli 4, 5 e 6 e l'articolo 9, paragrafo 2:

- a) non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012;
- b) non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012.

Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 975/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri a norma dei trattati.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Specificazioni tecniche di cui all'articolo 1

Valore facciale (euro)	Diametro in mm	Spessore in mm	Peso in gr	Forma	Colore	Composizione	Bordo
2	25,75	2,20	8,5	Tonda	Parte esterna: bianco	Rame e nickel (Cu75Ni25)	Zigrinatura fine con lettere incise
					Parte interna: giallo	Tre strati Nickel-ottone/Nickel-ottone CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5	
1	23,25	2,33	7,5	Tonda	Parte esterna: giallo	Nickel-ottone (CuZn20Ni5)	Alternanza di zone lisce e zigrinate
					Parte interna: bianco	Tre strati Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25	
0,50	24,25	2,38	7,8	Tonda	Giallo	"Nordic Gold" Cu89Al5Zn5Sn1	godronatura
0,20	22,25	2,14	5,7	"Fiore spagnolo"	Giallo	"Nordic Hold" Cu89Al5Zn5Sn1	Liscio
0,10	19,75	1,93	4,1	Tonda	Giallo	"Nordic Gold" Cu89Al5Zn5Sn1	godronatura
0,05	21,25	1,67	3,9	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio
0,02	18,75	1,67	3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio con un solco
0,01	16,25	1,67	2,3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio	(GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6)
Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio	(GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2)
Regolamento (UE) n. 566/2012 del Consiglio	(GU L 169 del 29.6.2012, pag. 8)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 975/98	Presente regolamento
Articolo 1, alinea	Articolo 1
Articolo 1 bis	Articolo 2
Articolo 1 ter	Articolo 3
Articolo 1 quater	Articolo 4
Articolo 1quinquies	Articolo 5
Articolo 1 sexies	Articolo 6
Articolo 1 septies	Articolo 7
Articolo 1 octies	Articolo 8
Articolo 1 nonies	Articolo 9
Articolo 1 decies	Articolo 10
Articolo 1 undecies, alinea, lettera a) e prima frase della lettera b)	Articolo 11, primo comma
Articolo 1 undecies, seconda frase della lettera b)	Articolo 11, secondo comma
—	Articolo 12
Articolo 2	Articolo 13
Articolo 1, tabella	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III